

TI_GERICHTE 15.2000.132 vom 31. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.132

FR: TI_GERICHTE 15.2000.132 du 31 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.132 del 31 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2000
15.2000.132

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2000.00132 Lugano 31 ottobre 2000 /FP/B /fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv. 2 LEF 25 settembre 2000 promosso d'ufficio nei confronti di _____ per violazione della circolare n. 7/1996 del 23 gennaio 1996 sulla tempestiva pubblicità degli avvisi d'incanto mobiliare viste le osservazioni: - 9 ottobre 2000 di _____ e _____ - 10 ottobre 2000 _____ esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che sul Foglio Ufficiale n. _____ di venerdì _____ veniva pubblicato l'avviso d'incanto relativo a vari beni mobili di proprietà di _____; che l'incanto è stato fissato per martedì 26 settembre 2000; che in data 23 gennaio 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) ha emesso la circolare n. 7/1996 sulla tempestiva pubblicità degli avvisi d'incanto immobiliare; che tale circolare prevede la pubblicazione del luogo, giorno e ora della vendita ai pubblici incanti in modo tale che tutti gli interessati abbiano almeno tre giorni pieni dal momento della ricezione della pubblicazione (FUC del martedì: asta non prima del lunedì successivo; FUC del venerdì: asta non prima di giovedì); che la pubblicazione sul FUC è consigliabile, ritenuta la facoltà di estensione anche ad altre forme di comunicazione; che nel caso in esame l'avviso d'incanto è stato pubblicato sul FUC di venerdì _____ e l'asta è stata indetta per martedì _____ alle ore 10.30; che vi è quindi stata una palese violazione della circolare n. 7/1996 della CEF; che con ordinanza presidenziale 25 settembre 2000 è stata annullata l'asta in oggetto con il corollario di una nuova pubblicazione nell'ossequio delle indicazioni temporali della circolare n. _____ che l'asta è stata ripubblicata sul FUC n. _____ di venerdì _____; che l'incanto è stato fissato per venerdì 6 ottobre 2000; che con osservazioni 9 ottobre 2000 la segretaria _____ ha affermato di aver comunicato alle parti interessate l'avviso d'incanto già il 7 settembre 2000; che visto lo scarso valore di stima si è rinunciato inizialmente alla pubblicazione sul FUC, optando per l'affissione del bando d'incanto all'albo comunale di _____; che in considerazione del notevole interesse suscitato dagli oggetti posti all'incanto, la segretaria _____ ha quindi proceduto alla pubblicazione sul FUC, dopo averne discusso con il supplente Ufficiale _____; che con osservazioni 10 ottobre 2000

l'Ufficiale _____ ha comunicato trattarsi del primo caso e di aver sempre rispettato, in passato, la circolare n. 7/1996 della CEF; che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali; che la misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR); che nel caso concreto l'aver ordinato la pubblicazione dell'incanto in oggetto in tempi così ristretti è in chiaro contrasto con le disposizioni della CEF; che dalle osservazioni dell'Ufficiale _____, nonché del supplente Ufficiale _____ e della segretaria _____, non risulta tuttavia l'esistenza di una prassi in tal senso, essendo la violazione in esame limitata alla procedura esecutiva a carico di _____; che ciò deve essere comunque considerato una lieve mancanza, trattandosi della prima volta e avuto riguardo alla notevole mole di lavoro cui devono far fronte i funzionari UEF; che all'Ufficiale _____ e al supplente Ufficiale _____ deve poi essere imputato di non aver trasmesso alla segretaria _____ la circolare n. 7/1996 della CEF; che non vi è però spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF; che l'incontestabile violazione della circolare n. 7/1996 della CEF commessa dal supplente Ufficiale _____ e dalla segretaria _____ non raggiunge, in particolare dal profilo soggettivo, una gravità tale da giustificare l'ammonizione; che l'Ufficiale del _____ viene esortato a vigilare maggiormente sulla corretta applicazione delle direttive della CEF, con particolare riferimento alla questione emersa nella presente fattispecie. Richiamato l'art. 14 cpv. 2 LEF pronuncia: 1. Il procedimento disciplinare promosso d'ufficio nei confronti del _____ è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari del _____. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Comunicazione a: - Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria